



Comune di ARNESANO

(Provincia di Lecce)

Via De Amicis, 20 – 70310

Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283

protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

AREA 2 - Gestione del Territorio

Ufficio per il Paesaggio

DECRETO

N. 3 DEL 25/01/2023

Prot. N. del

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. e del D.P.R. 31/2017 per Costruzione di una linea elettrica aerea in cavo B.T. per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente sig.ra Sperti Daniela nei pressi di via Mallacca – Zummari nell'agro di Arnesano – Cod. rintr. 265072831

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la relazione di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. e del D.P.R. 31/2017 per Costruzione di una linea elettrica aerea in cavo B.T. per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente sig.ra Sperti Daniela nei pressi di via Mailacca – Zummari nell'agro di Arnesano – Cod. rintr. 265072831, nel N.C.T. foglio 12 p.la 299, 29, 59, 199, 145, 31 e 237, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, in data 27.05.2022;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;

VISTA la L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la Pianificazione Paesaggistica" e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la domanda presentata dall'Ing. Nicola Amodio, nato a Bari (Ba) il 26.03.1971, in qualità di legale rappresentante dell'e-distribuzione – Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, Via Angiulli n° 11 – 70123 Bari (BA), tendente ad ottenere la compatibilità paesaggistica per Pratica e-distribuzione 2227128 - Costruzione della linea elettrica aerea in cavo B.T.

a farsi per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Sperti Daniela nei pressi di via Mailacca-Zummari nell'agro di Amesano, Cod. rintr. 265072831- 274755477, nel N.C.T. foglio 12 p.lla 299, 29, 59, 199, 145, 31 e 237;

VISTA

- La D.G.R. n. 1435 del 02.08.2013 di adozione del nuovo piano paesaggistico regionale PPTR;
- La D.G.R. 29 ottobre 2013, n. 2022 dal titolo Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013 con D.G.R. n. 1435 – Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1. sono state introdotte alle N.T.A. dello stesso PPTR;
- La D.G.R. 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed **in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** (ai sensi dell'art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle NTA del PPTR, ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR stesso, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- a) **L'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati all'art. 38 co. 2 delle NTA del PPTR;
- b) **L'accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del PPTR degli interventi: che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA del PPTR; o che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate;
- c) **L'accertamento di compatibilità paesaggistica** ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 relativamente agli interventi realizzati in difformità o assenza di autorizzazione paesaggistica.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA. I provvedimenti relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

CONSIDERATO che in relazione al P.P.T.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR (ai sensi dell'art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015) l'area oggetto di intervento è interessata anche parzialmente dai seguenti beni e ulteriori contesti paesaggistici:

2. Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento.

Vincoli del PPTR approvato

2.1. Ambito Paesaggistico

In merito al PPTR approvato dalla Regione Puglia l'area in questione ricade nell'Ambito Paesaggistico 10/Tavoliere Salentino.

La normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito fissa gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito per i piani ai programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici nonché ai piani e ai progetti dei soggetti privati che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, così come definite all'art. 89 delle NTA;

2.2. Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

Il PPTR definisce inoltre, per ogni struttura i beni paesaggistici e le relative prescrizioni d'uso e gli ulteriori contesti paesaggistici con le relative misure di salvaguardia e utilizzazione

Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 38 delle NTA, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b).

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

2.2.1 - Struttura Idrogeomorfologica

Dall'analisi della tavola 6.1.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non è interessata dalle Componenti geomorfologiche.**

Dall'analisi della tavola 6.1.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non è interessata dalle Componenti idrologiche.**

2.2.2. Struttura Ecosistemica – Ambientale

Dall'analisi della tavola 6.2.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non è interessata dalle Componenti botanico vegetazionali.**

Dall'analisi della poi tavola 6.2.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non è interessata dalle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:**

2.2.3 Struttura Antropica e Storico-Culturale

Dall'analisi della tavola 6.3.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento è interessata dalle **Componenti culturali e insediative: UCP – Paesaggi Rurali** (art.83 delle N.T.A. ed art 143, comma 1, lett. e, del Codice)” che Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione

fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:

- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
- c. il parco multifunzionale dei Paduli
- d. il parco multifunzionale delle serre salentine
- e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
- f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.

b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

Dall'analisi della tavola 6.3.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento non è interessata dalle **Componenti dei valori percettivi.**

Viste le NTA del PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR relative alle componenti paesaggistiche interessate, e precisamente:

Art. 3.7.5 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76 PPTR, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); e fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edili ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso

specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvopastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco- compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art.3.7.6 - Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76PPTR, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie

edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

d3) trasformazioni urbane

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);

- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.

CIO' VISTO E CONSIDERATO

Che in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 90 e 91 delle N.T.A., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

- La privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- Segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
- Modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle

- aree compromesse nei coni visuali;
- Modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- Realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- Realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- Nuove attività estrattive e ampliamenti.

VISTO che l'area di intervento interessata non è "beni culturali" ovvero non è interessata da alcun vincolo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che dalla documentazione scritto-grafica trasmessa ed in particolare dalla relazione si evince che l'area oggetto d'intervento non risulta essere direttamente interessata da specifici ordinamenti vincolistici (Vincoli paesaggistici, idrologia superficiale, vincolo idrogeologico, usi civici, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche);

VERIFICATO che l'area di intervento interessata non è di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. atteso che non è interessata da alcun vincolo ex-lege;

VISTA la nota prot. n. 5122 del 27.05.2022 con la quale Questo Ufficio richiedeva il parere di competenza alla commissione Locale del Paesaggio (C.L.P.);

VISTO il verbale del 27.12.2022 della C.L.P., con il quale comunica: l'intervento denominato "Costruzione di una linea elettrica aerea in cavo B.T. per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Sperti Daniela nei pressi di via Mallacca- Zumhari nell'agro di Arnesano" COMPATIBILE dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dell'art. 91 del P.P.T.R. vigente ed esprime pertanto **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.

DECRETA

per quanto premesso ed evidenziato che qui si intende integralmente riportato:

- **DI APPROVARE** integralmente il verbale del 27.12.2022 della C.L.P., con il quale comunica: l'intervento denominato "Costruzione di una linea elettrica aerea in cavo B.T. per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Sperti Daniela nei pressi di via Mallacca - Zumhari nell'agro di Arnesano" COMPATIBILE dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dell'art. 91 del P.P.T.R. vigente ed esprime pertanto **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
- **DI RILASCIARE** alla ditta Ing. Nicola Amodio, nato a Bari (Ba) il 26.03.1971, in qualità di legale rappresentante dell'e-distribuzione – Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, Via Angiulli n° 11 – 70123 Bari (BA), l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché degli artt. 90 e 91 del P.P.T.R. vigente;
- **DI NOTIFICARE** copia del presente atto:
 1. Ing. Nicola Amodio, nato a Bari (Ba) il 26.03.1971, in qualità di legale rappresentante dell'e-distribuzione – Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, Via Angiulli n° 11 – 70123 Bari (BA), al seguente indirizzo digitale: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it - antonio.cinieri@e-distribuzione.com
 2. Arch. Emanuela Marulli, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arnesano, per quanto di competenza, in merito all'aspetto urbanistico-edilizio.
- **DI DARE ATTO CHE:**
 1. il presente provvedimento ha una validità quinquennale, ed è rilasciato ai soli fini paesaggistici e, che lo stesso non comportando alcun impegno di spesa, non necessita del parere di regolarità contabile;
 2. avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della Legge 241/90, è ammesso:
 - ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA

- **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto autorizzativo, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2905, alla Regione Puglia per via telematica, tramite Sistema Informativo Territoriale dell'Ente Regionale delle Autorizzazioni Paesaggistiche, per il dovuto controllo.

ATTESTA

- la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- che il trattamento dei dati di cui al presente provvedimento è conforme al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati" e al D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Lì 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 81

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 25/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Arnesano, addì 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Dott. Pierluigi Cannazza**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Arnesano, 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pierluigi Cannazza